

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (nel seguito *decreto-legge 50/2017*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2 *bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito *zona franca urbana Sisma Centro Italia*);

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella *zona franca urbana Sisma Centro Italia*;

**VISTA** la lettera *d*) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della *zona franca urbana Sisma Centro Italia*;

**VISTO** il comma 8 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, che stabilisce che, per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, successive modificazioni e integrazioni (nel seguito *d.m. 10 aprile 2013*);

**VISTO** il comma 9 dell'articolo 8 del predetto *d.m. 10 aprile 2013*, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al *d.m.* 10 aprile 2013;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 4 agosto 2017, n. 99473 che fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana Sisma Centro Italia*;



**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 15 settembre 2017, n. 114735, con la quale sono forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previsti dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici;

**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 7 novembre 2017, n. 163472 recante ulteriori chiarimenti, relativi alle modalità di determinazione dell'importo dell'agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito *legge di bilancio 2018*) che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 746, della *legge di bilancio 2018* che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 5 marzo 2018, n. 144220 che fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana Sisma Centro Italia* alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della *legge di bilancio 2018*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito *legge di bilancio 2019*), che, modificando l'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della *zona franca urbana Sisma Centro Italia* entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata *zona franca urbana Sisma Centro Italia*;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 6 giugno 2019, n. 243317 che, alla luce delle modifiche introdotte con la *legge di bilancio* 2019, fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana Sisma Centro Italia*;



**VISTI** i decreti direttoriali con cui, a far data dal 7 dicembre 2017, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

**CONSIDERATA** l'opportunità di disciplinare, attraverso specifiche disposizioni operative, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei controlli documentali e *in loco* di cui all'articolo 18, comma 1, del *d.m. 10 aprile 2013*, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall'ordinamento;

#### **ADOTTA**

le seguenti disposizioni operative:

#### Art. 1.

(Ambito di intervento)

- 1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18 del *d.m.* 10 aprile 2013, volti all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per la *zona franca urbana Sisma Centro Italia*, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
- 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità: *a)* accertamenti d'ufficio; *b)* controlli tramite verifiche in loco. In particolare, le verifiche in loco verranno disciplinate con atto successivo.



### Art. 2.

# (Accertamenti d'ufficio)

- 1. Gli accertamenti d'ufficio sono effettuati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all'accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari in fase di presentazione della domanda. I predetti accertamenti vengono effettuati anche attraverso l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso i soggetti beneficiari.
- 2. Gli accertamenti sono eseguiti dalla Divisione IX della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *DGIAI*), con il supporto delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia S.p.A., sui soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 e hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi:
  - a) l'avvenuta costituzione alla data dell'istanza;
  - b) lo svolgimento dell'attività economica nella sede dichiarata in istanza e la sua ubicazione all'interno della zona franca urbana;
  - c) il possesso delle condizioni di esonero dal requisito relativo alla riduzione del fatturato, se dichiarato in sede di istanza dal soggetto beneficiario;
  - d) il possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti e l'assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali;
  - e) lo svolgimento di un'attività economica ricadente nel settore economico dichiarato e la coerenza dello stesso con il regolamento *de minimis* dichiarato;
  - f) il mantenimento dell'attività economica all'interno della *zona franca urbana Sisma Centro Italia* per il periodo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del *d.m. 10 aprile 2013*;
  - g) l'assenza di sanzioni interdittive ex decreto legislativo n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d) o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - h) la correttezza del valore reddituale conseguito dal beneficiario nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, se prevista l'indicazione in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario;
  - i) se applicabile, l'assenza di specifiche cause di esclusione richiamate dalla normativa di riferimento.



- 3. In relazione ai soggetti beneficiari che si sono impegnati, in sede di istanza di accesso all'agevolazione, ad avviare la propria attività economica successivamente alla data di presentazione dell'istanza, gli accertamenti sono effettuati sull'intero universo.
- 4. Le attività economiche già avviate alla data di presentazione dell'istanza sono sottoposte ad accertamento su base campionaria. Il campione viene definito sulla base di criteri di ordine casuale, per una percentuale non inferiore al 10% dell'universo delle imprese beneficiarie e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.
- 5. La metodologia di campionamento di cui al comma 4 è indicata nel verbale di estrazione del campione a cui provvede il Dirigente della Divisione IX della *DGIAI* con atto riservato, approvato con successivo decreto direttoriale e sottratto al diritto d'accesso fino al completamento del relativo programma di accertamento.
- 6. La Divisione IX della *DGIAI* provvede a completare gli accertamenti d'ufficio entro sette mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione.
- 7. Qualora gli esiti degli accertamenti d'ufficio su base campionaria di cui al comma 4, relativamente ad ogni categoria di soggetto beneficiario, presentino un tasso di criticità significativo, la Divisione IX della *DGIAI* estende i citati controlli a un ulteriore campione, estratto sulla base delle criticità rilevate e con le medesime modalità indicate al comma 4.

Roma, 27 luglio 2020

# IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

Firmato digitalmente da: Alessandra De Angelis Organizzazione: MISE/80230390587 Div. X\ADA Data: 24/07/2020 10:52:55

ANTONELLO COCCO